

Art. 3 – Garanzie volte alla sicurezza del lavoro – Tutela delle condizioni igienico-sanitarie nell'ambiente di lavoro

- 1) Ad iniziativa delle R.A.S. firmatarie del presente accordo l'azienda darà luogo semestralmente ad un incontro nel corso del quale i Dirigenti delle predette organizzazioni prospetteranno, ricercandone soluzioni condivise, i problemi relativi:
 - a) alla sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro;
 - b) alle condizioni igienico, ambientali, sanitarie dei lavoratori e dei luoghi di lavoro;
- 2) eventuali problematiche urgenti che dovessero emergere al di fuori della cadenza semestrale potranno essere rappresentate dalle R.A.S. affinché l'azienda convochi ulteriori incontri;
- 3) le dichiarazioni conclusive delle parti dovranno essere inserite, anche disgiuntamente, in apposito verbale;
- 4) agli incontri potranno partecipare gli organismi preposti alla sicurezza aziendale ed i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;
- 5) l'Azienda provvede a forme di assistenza psicologica qualificata ai dipendenti vittime di rapine, che dovessero chiedere tale intervento;
- 6) al dipendente che abbia subito una rapina sarà assicurato il trasferimento entro 90 giorni dalla sua richiesta, a condizione che la stessa pervenga entro 90 giorni dalla rapina. Nel caso di una pluralità di richieste di trasferimento attinenti allo stesso evento, l'Azienda s'impegna ad effettuare i relativi trasferimenti nei termini di uno ogni 90 giorni.
- 7) L'Azienda s'impegna a fornire ai Responsabili di ogni ordine e grado una adeguata Informativa in tema di mobbing.

Art. 28 - Agibilità Sindacali

La saletta sindacale sarà dotata di PC con accesso ad Internet ed E-mail a ciascuna R.S.A. previa accettazione di apposito regolamento aziendale disciplinante gli utilizzi. Ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza vengono attribuiti permessi per complessive 60 ore annue (in luogo delle 50 attualmente previste) per lo svolgimento delle specifiche attività.

Art. 15- Tutela del Lavoratore

Per tutto il personale sono previste visite mediche di controllo biennali.

Tali visite saranno completate da ulteriori ed opportuni esami e referti medici.

Le modalità di effettuazione verranno di volta in volta concordate con le R.S.A. aziendali stipulanti il presente accordo e l'adesione del personale a detta visita è volontaria.

L'Azienda si impegna a stipulare convenzioni, in ogni Provincia ove sono presenti filiali della Banca, presso Centri Medici abilitati per la visita di controllo biennale.